

Codice A1617A

D.D. 17 maggio 2022, n. 208

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici Autorizzazione Progetto "Realizzazione di una nuova seggiovia esaposto SG6A Nuovo Cit Roc" in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici nel comune di Sestriere (To) Richiedente: società Sestrieres s.p.a. (P. IVA 00941880015).



ATTO DD 208/A1617A/2022

DEL 17/05/2022

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord**

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici
Autorizzazione Progetto "Realizzazione di una nuova seggiovia esaposto SG6A Nuovo Cit Roc" in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici nel comune di Sestriere (To)
Richiedente: società Sestrieres s.p.a. (P. IVA 00941880015)

Visti:

- la D.D. n° 394/DA1811B in data 22/02/2022, con la quale il progetto di intervento de quo è stato escluso dalla fase di valutazione di VIA, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali inerenti la fase di redazione dei progetti definitivo/esecutivo;
- la D.D. n° 697/DA1811B in data 18/03/2022 è stata attestata l'ottemperanza delle condizioni ambientali inerenti la fase di redazione dei progetti definitivo/esecutivo
- la D.G.R. n. 7-4281 in data 10 dicembre 2021 con la quale sono stati modificati i provvedimenti organizzativi dell'assetto delle strutture dirigenziali del ruolo della Giunta regionale, come previsto dalla L.r. n° 23/2008, con specifico riferimento al loro numero ed alle loro attribuzioni;
- la nota prot. n° 714 in data 07/03/2022, pervenuta in data 09/03/2022 prot. in ingresso n° 10317/DA1813C, con cui la Unione Montana "Comuni Olimpici – Vial Lattea" ha comunicato di avere indetto ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L. n° 241/1990 e secondo quanto previsto dall'art 5 del D.P.G.R. 13/R/2004, una Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e modalità sincrona per l'esame del progetto presentato dalla società Sestrieres s.p.a. denominato "Realizzazione di una nuova seggiovia esaposto SG6A Nuovo Cit Roc" in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici distinte al N.C.T. del comune di Sestriere , Sezione B, foglio n° 10, particella n° 392, al foglio n° 11, particella n° 47, ed al foglio n° 12, particelle n° 25, 31, 43 e 44, località Alpette – Sises;
- il verbale della seduta della prima Conferenza dei Servizi decisoria tenutasi in data 31/03/2022 trasmesso dalla Unione Montana "Comuni Olimpici – Vial Lattea" con nota prot. n° 1248 in data 15/04/2022, pervenuta in data 01/05/2022, protocollo in ingresso n° 18177/DA1813C, ed ha contestualmente indetto la seconda seduta della Conferenza dei Servizi che si è tenuta il giorno

02/05/2022;

- il verbale della seduta della seconda Conferenza dei Servizi decisoria tenutasi in data 02/05/2022 trasmesso dalla Unione Montana "Comuni Olimpici – Vial Lattea" con nota prot. n° 1430 in data 05/05/2022, pervenuta in data 06/05/2022, protocollo in ingresso n° 565659/DA1617A, ed ha contestualmente indetto la terza seduta della Conferenza dei Servizi per il giorno 20/05/2022;
- il verbale in data 13/05/2022 a firma del Funzionario incaricato, Peterlin Dott. For. Gabriele, della istruttoria tecnica, sotto il profilo della compatibilità dell'intervento con gli aspetti vegetazionali e di conservazione del bosco in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, del progetto "Realizzazione di una nuova seggiovia esaposto SG6A Nuovo Cit Roc" in comune di Sestriere;

Considerato che in base alle attività istruttorie svolte dal Funzionario incaricato risulta che :

- l'intervento proposto è soggetto ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.r. 45/1989;
- l'intervento ricade tra quelli previsti al comma 2 lettera a.2 dell'articolo 63 della L.r. 44/2000 "impianti di risalita a fune e piste per la pratica dello sci, nonché le relative strade di accesso ed opere accessorie, quali impianti di innevamento artificiale" per le quali la funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione ai sensi della L.r. n° 45/1989 compete alla Regione Piemonte;
- le superfici interessate dall'intervento non ricadono all'interno di Aree Protette, Siti della Rete Natura 2000 o popolamenti da seme;
- l'intervento ricade nel comprensorio sciistico Via Lattea , e si colloca sulle pendici del monte Banchetta e del monte Sises, esposizione prevalente N-O da quota compresa tra 2.021 m.s.l.m a quota 2.346 m.s.l.m. ;
- il progetto proposto prevede:
 - lo smantellamento della esistente sciovia quadriposto "SG4A Cit Roc";
 - la realizzazione di una nuova sciovia monofune esaposto ad ammorsamento automatico denominata "SG6A Cit Roc" in sostituzione della esistente sciovia quadriposto "SG4A Cit Roc".
- per la realizzazione del progetto sono previsti:
 - sostituzione della stazione di motrice di valle nello stesso sito della stazione esistente, e la realizzazione di una struttura separata adibita a magazzino dei veicoli
 - sostituzione della stazione di rinvio, che sarà realizzata in posizione traslata di circa 2 ml verso Ovest rispetto alla precedente.
 - installazione dei nuovi sostegni di linea , che ne comporterà la riduzione da 19 a 13;
 - ampliamento della sede di sbarco della stazione di rinvio;
 - ampliamento del varco della sciovia, che comporterà la eliminazione di un ridotto numero di esemplari di Larix decidua, per garantire le distanze di sicurezza dei veicoli;
 - estensione dell'impianto di innevamento artificiale esistente della Pista 1 per un tratto di circa 180 ml, con posa delle tubazioni, dei sottoservizi, e dei pozzetti per l'installazione delle lance di innevamento;
 - interventi di ripristino dei sostegni della linea precedentemente occupata dalla sciovia "SG4A Cit Roc" attraverso la parziale rimozione dei plinti di ancoraggio dei sostegni di linea, ricopertura con terra vegetale, inerbimento e piantumazione di specie forestali adatte alla stazione;
 - opere di mitigazione e recupero ambientale delle superfici interferite, con tecnica di idrosemina rinforzata con mulching utilizzando specie adatta alla stazione;
- la realizzazione delle opere comporterà movimenti terra relativamente modesti, pari a 8.988 m³ tra volumi di scavo e riporto, inclusi quelli necessari per la realizzazione dell'impianto di innevamento e dei sottoservizi quantificati in 832 m³, totalmente compensati tra loro, ed interesseranno una superficie pari complessivamente a 4.518 m², di cui 385 m² boscata e 260 m² inerente l'impianto di innevamento e dei sottoservizi ;
- l'intervento ha la finalità di migliorare la fruibilità turistico - ludica della pista da sci e non persegue l'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;
- nell'area interessata non si rileva la presenza di elementi aventi caratteristiche di rarità o di pregio

sotto il profilo sia vegetazionale, floristico che forestale;

- al termine dell'intervento si provvederà a realizzare i necessari interventi di recupero e mitigazione ambientale con tecnica di idrosemina rinforzata con mulching utilizzando specie adatta alla stazione. Si rileva che alle quote superiori l'inerbimento potrebbe risultare poco efficace, pertanto in corso di esecuzione sarà opportuno valutare la necessità di utilizzare altre tecniche, quale il sistema nero-verde, o procedere ad ulteriori interventi di inerbimento, sino alla affermazione di uno strato erbaceo stabile;

- secondo quanto disposto dall'art. 5 della L.r. n° 74/1989 "Disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone" il rilascio della concessione per la costruzione e l'esercizio di un impianto è subordinato alla preventiva approvazione del progetto da parte dell'Unione Montana, secondo quanto previsto dall'art. 96 della L.r. n° 44/2000 e dell'art. 4, comma 2, lettera b) della L.r. n° 14/2019

- l'intervento rientra tra quelli individuati dal comma 2 dell'art. 4 della L.r. n° 2/2009 come di interesse pubblico in quanto con D.G.R. n° 26-1511 in data 12 giugno 2020 risulta essere stata individuata la relativa area sciabile e di sviluppo montano prevista al comma 1 dello stesso articolo;

- il richiedente è esonerato dalla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. 45/1989 in quanto l'intervento rientra nei casi di esclusione previsti dal comma 2 dell'art. 8 della stessa Legge regionale;

- l'intervento ricade nei casi di esclusione dall'obbligo di rimboschimento o dal versamento del corrispettivo previsti dal comma 4, lettera b dell'art. 9 della L.r. 45/89 poiché l'azione di trasformazione e modifica è conseguente alla realizzazione di un'opera di interesse pubblico, in quanto è stata riconosciuta l'area sciabile con la D.G.R. n° 26-1511 in data 12 giugno 2020;

- l'intervento prevede l'eliminazione di piante od altri soggetti arborei costituenti bosco inferiore a 1.000 m², pertanto rientra nel caso di esclusione dalla compensazione previsto dal comma 7, lettera a), dell'art. 19 della L.r. n° 4/2009 ;

- dagli elaborati progettuali non emergono elementi ostativi, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali di competenza, al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della L.r. n. 45/1989 per l'esecuzione degli interventi in progetto;

Considerato che il Funzionario incaricato ritiene, sulla base delle precedenti considerazioni, che la realizzazione del progetto de quo, come rappresentato negli elaborati progettuali presentati, possa essere compatibile, esclusivamente dal punto di vista forestale e vegetazionale, con l'assetto idrogeologico dell'area, a condizione che sia attuato secondo quanto previsto negli elaborati progettuali esaminati, ed ha espresso parere favorevole esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza forestale e sotto il profilo tecnico, al fine di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della Legge regionale 9 agosto 1989, n° 45 la società Sestrierers s.p.a. (P. IVA 00941880015) a realizzare l'intervento di modifica e trasformazione previsto dal "Realizzazione di una nuova seggiovia esaposto SG6A Nuovo Cit Roc", in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici distinte al N.C.T. del comune di Sestriere, Sezione B, foglio n° 10, particella n° 392, al foglio n° 11, particella n° 47, ed al foglio n° 12, particelle n° 25, 31, 43 e 44, località Alpette – Sises, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza, con la successiva prescrizione:

- in fase di realizzazione dovranno essere oggetto di monitoraggio e verifica gli interventi di inerbimento. Ove l'intervento non assicuri l'attecchimento delle essenze vegetali, ed eviti il dilavamento del suolo, dovranno essere adottati accorgimenti e tecniche diverse, quali l'idrosemina rinforzata, o il sistema nero-verde;

Visto il parere espresso dal Settore Geologico con nota prot. n. 19255/DA1809A in data 06/05/2022, pervenuto in data 11/05/2022, prot. n° 58359/DA11617A, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale, con cui si rileva, ai sensi della L.r. n° 45/1989, della L.r. n° 74/1989, e del Regolamento Regionale n. 13/R DPGR del 29/11/2004, che l'intervento

può essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico del versante, e si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, a condizione che vengano integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione presentata, redatta dal Dott. Ing. Fabio Fanchini per la parte impiantistica, dai Dott. Arch. Paolo Gallo e Dott. For. Guido Blanchard per gli aspetti paesaggistici e ambientali e dal Dott. Geol. Dario Fontan per gli aspetti geologico-tecnici e nivologici;

Dato atto che il parere del Settore Geologico regionale prot. n° 19255/DA1809A in data 06/05/2022 viene espresso sia in merito a quanto previsto dalla L.r. n° 45/1989 sia secondo quanto previsto dalla L.r. n. 74/1989 e dal Regolamento 13/R/2004;

Preso atto dei pareri favorevoli al rilascio della autorizzazione per la realizzazione degli interventi di modifica e trasformazione sulle superfici meglio individuate negli elaborati cartografici e negli elaborati tecnici allegati alla istanza presentata dalla società Sestrierers s.p.a. e la loro compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e le opere previste dal punto di vista delle specifiche competenze e sotto il profilo tecnico geologico e forestale;

Verificata la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e le opere realizzate dal punto di vista delle specifiche competenze e sotto il profilo tecnico geologico e forestale e visto l'esito favorevole al rilascio della autorizzazione per la realizzazione dell'intervento di modifica e trasformazione della superficie meglio individuata nella cartografia e negli elaborati tecnici allegati alla domanda di autorizzazione e conservati agli atti;

Ritenuto pertanto di autorizzare la società Sestrierers s.p.a a realizzare il Progetto "Realizzazione di una nuova seggiovia esaposto SG6A Nuovo Cit Roc ", in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici distinte al N.C.T. del comune di Sestriere , Sezione B, foglio n° 10, particella n° 392, al foglio n° 11, particella n° 47, ed al foglio n° 12, particelle n° 25, 31, 43 e 44, località Alpette – Sises, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza, nel rispetto delle prescrizioni dettate con il parere espresso dal Settore Geologico con nota prot. n. 19255/DA1809A in data 06/05/2022, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale;

per le motivazioni esposte in premessa

LA DIRIGENTE AD INTERIM

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 30 dicembre 192, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani"
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- gli artt. 50, 63 e 64 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56

(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

- il D.P.G.R. 29-11-2004 n. 13/R "Regolamento regionale relativo alle procedure per l'approvazione dei progetti per la realizzazione di nuovi impianti a fune e per l'ammodernamento di impianti esistenti da parte delle comunità montane";
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 1 dicembre 2015, n. 203 "Regolamento recante norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone";
- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n° 4/AMD/2012";
- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";
- la D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021 "L.r. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la D.D. n° 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i.;
- gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;

DETERMINA

1) di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici" la società Sestrierers s.p.a. (P. IVA 00941880015), con sede in Piazza Agnelli n° 4, 10058 Sestriere (To) alla realizzazione del Progetto "Realizzazione di una nuova seggiovia esaposto SG6A Nuovo Cit Roc", in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici distinte al N.C.T. del comune di Sestriere, Sezione B, foglio n° 10, particella n° 392, al foglio n° 11, particella n° 47, ed al foglio n° 12, particelle n° 25, 31, 43 e 44, località Alpette – Sises, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza, agli atti di questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

a) dovranno essere integralmente rispettate le prescrizioni dettate con il parere espresso dal Settore Geologico con nota prot. n. 19255/DA1809A in data 06/05/2022, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale, che si intendono qui integralmente richiamate;

b) in fase di realizzazione dovranno essere oggetto di monitoraggio e verifica gli interventi di inerbimento. Ove l'intervento non assicuri l'attecchimento delle essenze vegetali, ed eviti il dilavamento del suolo, dovranno essere adottati accorgimenti e tecniche diverse, quali il sistema

nero-verde, o procedere ad ulteriori interventi di inerbimento, sino alla affermazione di uno strato erbaceo stabile;

2) nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza. Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore regionale competente

3) Il titolare della autorizzazione:

- a) è obbligato a sistemare tempestivamente tutte le manifestazioni d'instabilità causate dai lavori, dandone immediata comunicazione allo scrivente Settore per le valutazioni di spettanza;
- b) al termine dei lavori dovrà procedere alla esecuzione degli interventi di inerbimento entro la prima stagione utile, secondo le modalità previste nel progetto di recupero ambientale per una corretta ricostituzione dello strato erbaceo, inizialmente pioniero ed artificiale, cercando di uniformare le aree oggetto di intervento e di cantiere con quelle prative circostanti, ed in base alle prescrizioni dettate al precedente paragrafo 1.b del presente provvedimento;
- c) dovrà effettuare, a proprie spese, tutte le cure colturali all'intervento di inerbimento fino all'affermazione della cotica erbosa ed erbacea, anche attraverso ulteriori interventi di inerbimento ripetuti nelle stagioni successive;
- d) è esonerato dalla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. 45/89 secondo quanto previsto dal comma 2 dello stesso articolo in quanto l'azione di trasformazione è conseguente alla realizzazione di un opera di interesse pubblico;
- e) è esonerato dalla realizzazione del rimboschimento o del versamento del corrispettivo del rimboschimento previsto dall'articolo 9 della L.r. n. 45/1989 in quanto l'intervento ricade nei casi di esclusione dall'obbligo di rimboschimento o dal versamento del corrispettivo previsti dal comma 4, lettere b,

4) La presente autorizzazione:

- a) ha validità di anni tre. I lavori dovranno essere conclusi entro tale termine, ed una volta iniziati non potranno essere interrotti salvo eventuali cause di forza maggiore, quali condizioni climatiche avverse e nel caso di circostanze similari. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si dovessero concludere entro il termine fissato, eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore competente e saranno oggetto di ulteriore valutazione ed autorizzazione;
- b) concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento, e non si riferisce agli aspetti connessi alla loro corretta funzionalità, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;
- d) è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente espressione. Prima dell'inizio dei lavori Il titolare dell'autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere previsti dalle norme vigenti;
- e) si intende rilasciata:
 - e.1) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e

straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema.

e.2) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del titolare dell'autorizzazione di provvedere al monitoraggio dell'intervento secondo le forme che responsabilmente riterrà più opportune al caso, al fine di verificare nel tempo la bontà dei lavori eseguiti nonché per risolvere qualsiasi situazione inattesa di cedimento o di ruscellamento potenzialmente destabilizzante la pendice.

e.3) sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi, e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione;

5) Il Settore Tecnico Piemonte Nord si riserva la facoltà di :

a) procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali.

b) sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della L.r. n° 45/1989 in caso di difformità tra quanto previsto nel progetto autorizzato e quanto risulterà al termine delle opere da questo previste.

Le opere realizzate e non autorizzate dovranno essere oggetto di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, a cura e spese del titolare della autorizzazione, in base al paragrafo 9 della C.P.G.R. 10 settembre 2018, n. 3/AMB a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

6) Il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere al Settore Tecnico Piemonte Nord ed al competente Comando Stazione dei Carabinieri Forestale:

a) comunicazione di inizio dei lavori ;

c) comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente a quanto previsto dal progetto presentato;

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

LA DIRIGENTE AD INTERIM
Firmato digitalmente da Elena Fila-Mauro

Allegato

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

paola.magosso@regione.piemonte.it

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

Data ()*

Protocollo ()*

Classificazione 13.160.70/734/2022C/A1800A

()* *segnatura di protocollo riportata nel corpo di PEC*

Al Settore
Tecnico Piemonte Nord
A1617A

Unione Montana "Comuni
Olimpici – Via Lattea"
comunecesana@legalmail.it

Rif. Settore A1617A Prot. 40885/A1600A del 01.04.2022; prot. n. 1248 del 15.04.2022 U.M. Comuni Olimpici - N. pratica DQ 68370

Oggetto: L.R. 45/89, L.R. 74/89, Regolamento Regionale n. 13/R DPGR del 29/11/2004.

Progetto "Nuova seggiovia SG6A Cit Roc", localizzato nel Comune di Sestriere (TO).

Proponente: Sestriere S.p.A.

Parere istruttorio di competenza su aspetti geologici e nivologici.

Attestazione di immunità da frane e valanghe ai sensi del DM 392/2003.

Il progetto in esame prevede la realizzazione in comune di Sestriere, sulle pendici del M. Alpette, di una nuova seggiovia esaposto ad ammorsamento automatico denominata "SG6A Cit Roc" in sostituzione della attuale quadriposto, con sviluppo tra le quote 2021.9 m e 2346.1 m s.l.m., per un dislivello di 324.2 m .

Il progetto è stato oggetto di una procedura di verifica di VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 10 della L.R. n. 40/1998, conclusasi con la D.D. n. 394/A1811B del 22/02/2022, con la quale il progetto è stato ritenuto non assoggettabile al procedimento di VIA di cui all'art. 12 della L.R. n. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e s.s. del D.Lgs. 152/2006.

Nell'ambito della Conferenza di Servizi convocata in data 31/03/2022 è stata presentata una nota integrativa spontanea della Sestriere S.p.A.; nel corso della Conferenza sono stati richiesti ulteriori chiarimenti e documentazioni che sono stati resi disponibili dal RUP su un'area Dropbox riservata per la successiva Conferenza dei servizi, convocata in data 03/05/2022.

Il tracciato del nuovo impianto sarà sostanzialmente analogo a quello esistente in relazione all'ubicazione delle stazioni di valle e di monte (con leggere modificazioni delle strutture facenti parte dell'impianto ed un modesto prolungamento della linea di alcuni m verso monte), mentre il numero di sostegni verrà ridotto dai 19 attuali a 13, con un minor impatto paesaggistico. La

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

modificazione del territorio risulterà pertanto minimale ed in gran parte consisterà in uno sbancamento della pendice antistante la zona di sbarco della stazione di monte per esigenze strettamente tecniche, legate sia all'orografia che alle esigenze costruttive della stazione stessa, con un volume di movimento terra complessivo pari a 4500 mc di scavo, interamente compensati con riporti in ambito del cantiere.

Sulla base delle indagini condotte dal professionista, illustrate nella "Relazione geologica, geotecnica e nivologica" allegata alla documentazione progettuale a firma del Dott. Geol. Dario Fontan, e come confermato dalla consultazione on-line della cartografia tematica di Arpa Piemonte (Sistema Informativo SIFRAP), la parte superiore della linea dell'impianto di risalita risulta ubicata nell'area marginale di un ampio fenomeno franoso interpretabile come Deformazione Gravitativa Profonda di Versante (DGPV), classificato come "frana attiva" nella Carta Geomorfologica allegata al PRGC. Il professionista evidenzia che su base geomorfologica il bordo della frana DGPV non è caratterizzata da indizi di movimento, a differenza di quanto invece appare nella zona assiale del corpo di frana, dove compaiono evidenti e caratteristiche ondulazione del pendio. I dati presentati, derivanti dalla tecnica di interferometria radar-stellare PSInSAR™, indicano assenza di movimenti apprezzabili sui permanent scatter, mentre dalle misure effettuate sull'inclinometro S1N-AIC, ubicato presso la stazione di monte dell'adiacente seggiovia Nuovo Garnel (e presso il sostegno n.10 del nuovo impianto), risulta complessivamente la sussistenza di movimenti estremamente lenti nella porzione sommitale del versante esposto a Sud-Ovest della dorsale secondaria Alpette-Sises. La presenza ultradecennale di impianti di risalita lungo la linea di progetto, senza problematiche a carico delle infrastrutture fisse, sembrerebbe confermare la sostanziale assenza di movimenti apprezzabili nella porzione sommitale dell'area di distacco della deformazione gravitativa, solo marginalmente interessata dal posizionamento di tre sostegni della nuova seggiovia.

Per quanto concerne gli aspetti geotecnici, la relazione contiene una valutazione complessiva sui parametri caratteristici del suolo di fondazione per i singoli sostegni di linea e per le stazioni, nonché la determinazione dei parametri geomeccanici del substrato roccioso utilizzando la classificazioni consolidate in letteratura (Beniawski - 1989 e Romana - 1985). Per i parametri dei depositi quaternari delle coltri detritico-colluviali sono stati invece utilizzati dati desunti da prove penetrometriche presenti in banca dati ARPA Piemonte e da specifiche prove Nspt, eseguite insieme ad un sondaggio a carotaggio continuo spinto fino a 21 m di profondità, realizzato ad hoc presso la stazione di monte nell'ambito del presente progetto.

Sulla base degli elementi tecnici sopra citati il professionista ha dichiarato che, ai sensi del Decreto 5 Dicembre 2003, n. 392, il tracciato dell'impianto è immune dal pericolo di frane, tale da pregiudicare la sicurezza dell'impianto.

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Sotto l'aspetto dell'esposizione al pericolo di valanghe il professionista rileva come i settori di versante oggetto d'intervento non interferiscano con valanghe o con zone pericolose, così come confermato sia dalla bibliografia specialistica ufficiale, recepita anche negli elaborati di PRG, che dalle banche dati regionali (SIVA – Sistema Informativo Valanghe). Viene esclusivamente segnalato che a quota 2260 m, a margine della linea in destra orografica, sono presenti reti fermane a protezione della pista n. 2, asservita dalla seggiovia in esame; nella relazione nivologica integrativa viene inoltre sottolineato che, in relazione al pericolo di valanghe, la sicurezza della pista n. 3, anch'essa resa accessibile dall'impianto in progetto, viene garantita dal gestore attraverso un apposito Piano Sicurezza Valanghe e con l'impiego di esploditori a gas collocati sulle pendici nord-occidentali del M. Sises.

In conclusione, nella relazione nivologica viene quindi attestata, ai sensi del Decreto 5 Dicembre 2003, n. 392, l'immunità del nuovo impianto da problematiche valanghive, contestualmente all'affermazione che gli interventi in progetto non vanno a modificare la predisposizione del terreno al distacco di valanghe.

In sintesi:

- presa visione della relazione tecnica e della documentazione a corredo dell'istanza di autorizzazione presentata, comprensiva delle documentazioni integrative trasmesse dal proponente ed acquisite dall'Unione Montana Comuni Olimpici con prot. n.° 0001242 del 14/04/2022; prot. n.° 0001173 del 08/04/2022; prot. n. 0001142 del 07/04/2022;
- viste le risultanze degli studi condotti, contenute nella "Relazione geologica e nivologica", a firma del Dott. Geol. Dario Fontan;
- visti gli allegati cartografici del PRGC del Comune di Sestriere relativamente al quadro del dissesto, verificate sulla base della cartografia tematica del Sistema Informativo Frane in Piemonte (SIFRAP) e del Sistema Informativo Valanghe (SIVA) di ARPA Piemonte, relativamente all'area in oggetto;

si rileva che, ai sensi della L.R.45/89, della L.R. 74/89 e del Regolamento Regionale n. 13/R DPGR del 29/11/2004 l'intervento può essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico del versante e si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, a condizione che vengano integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione presentata, redatta dal Dott. Ing. Fabio Fanchini per la parte impiantistica, dai Dott. Arch. Paolo

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Gallo e Dott. For. Guido Blanchard per gli aspetti paesaggistici e ambientali e dal Dott. Geol. Dario Fontan per gli aspetti geologico-tecnici e nivologici.

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 1, c. 1 del D.M. 5/12/2003, n. 392 "Regolamento concernente modifica dell'articolo 7 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, n. 400, recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinati al trasporto di persone", ed in particolare dal D.D. n. 337 del 16/11/2012, che al par. 2.1.2, lett. G dell'Allegato Tecnico prevede che il progetto definitivo sia composto da *"documentazione attestante che l'area del terreno interessata, ai fini della stabilita' delle opere e la sicurezza dell'esercizio è, per caratteristiche naturali o per opere artificiali, immune dal pericolo di frane o valanghe, secondo ragionevoli previsioni effettuate dalle autorità che ai sensi delle normative di settore sono competenti per l'assetto del territorio,"* si dà atto che le relative valutazioni d'immunità da frane e valanghe dell'impianto funiviario in oggetto sono state condotte ed esplicitate dal professionista incaricato nella relazione geologica presentata e verificate sulla base delle informazioni rappresentate nella cartografia relativa al quadro del dissesto allegata al PRGC vigente del Comune di Sestriere, nella cartografia tematica del Sistema Informativo Frane in Piemonte (SIFRAP) ed in quella del Sistema Informativo Valanghe (SIVA) di ARPA Piemonte, relativamente all'area in oggetto, secondo quanto previsto dall'ordinamento regionale.

Dovranno altresì essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- nella progettazione esecutiva delle opere dovranno essere ottemperati gli adempimenti previsti dal D.P.R. 120/2017 relativamente alla gestione delle terre e rocce da scavo;
- la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere di fondazione dell'impianto di risalita, delle opere di sostegno dei terreni dovrà rispettare le norme NTC del DM 17/01/2018;
- in corso d'opera un geologo nominato dalla Direzione lavori dovrà verificare la puntuale corrispondenza al modello geologico elaborato in fase progettuale delle caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione presso le stazioni ed i sostegni di linea dell'impianto, adottando tutti gli accorgimenti tecnici utili a garantire la stabilità delle opere;
- per la realizzazione di tutti gli interventi i movimenti terra dovranno essere ridotti al minimo indispensabile ed i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente o seguire i percorsi individuati nella documentazione progettuale, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto;

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

- tutti i riporti dovranno essere opportunamente consolidati per strati successivi di spessore non superiore a 50 cm, rinaturalizzati e dotati dei sistemi di drenaggio delle acque superficiali atti ad evitare ruscellamenti concentrati delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso;
- ai fini della ottimizzazione delle misure di mitigazione e recupero ambientale dovranno essere rigorosamente rispettate le indicazioni contenute nell'Elaborato "PIANO DI MANUTENZIONE AMBIENTALE" che si richiamano in toto con valenza prescrittiva, sia in fase di cantiere che delle successive opere di recupero previste in cronoprogramma;
- dovrà essere proseguito, con cadenza almeno annuale, il monitoraggio inclinometrico sul sondaggio S1N-AIC, già attuato a cura del proponente per la gestione dell'impianto preesistente, e sul sondaggio S1, realizzato ad hoc per il presente progetto presso la stazione di monte ed attrezzato con tubo inclinometrico; i dati risultanti dal monitoraggio inclinometrico andranno quindi confrontati con rilievi topografici di dettaglio sui sostegni S9, R10 e R11. Gli esiti delle verifiche dovranno essere trasmessi al Comune di Sestriere, in qualità di ente concedente ai sensi dell'art. 3 della L.R. 74/1989, all'ufficio competente dell'Unione Montana Comuni Olimpici – Via Lattea ed al Settore Geologico regionale.

Si raccomanda, ai fini di una ottimale gestione del rischio valanghivo nel comprensorio sciistico, per quanto gli interventi in oggetto siano ubicati in aree immuni dal pericolo di valanghe, il mantenimento in efficienza del sistema di distacco programmato ubicato sulle pendici Nord-Ovest del M. Sises, e la sua corretta gestione nell'ambito dell'assolvimento degli obblighi attribuiti al gestore ed al Direttore delle piste dagli artt. 18 e 19 della L.R. 2/2009, relativi all'adozione di tutte le misure cautelative necessarie al fine di garantire la sicurezza dell'esercizio delle piste da sci.

Si rammenta infine che dovranno essere rispettati gli obblighi di legge derivanti dalla normativa in ambito sismico applicabile alle zone sismiche 3, entro le quali ricade il territorio comunale di Sestriere: in particolare, per le opere che presentano rilevanza strutturale la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità dovrà essere presentata denuncia prima dell'inizio dei lavori ai sensi dell'art. 93 del DPR 380 del 6 giugno 2001, secondo le procedure fissate dalla DGR n. 10-4161 del 26.11.2021.

Si specifica altresì che questo parere, per quanto previsto dall'art 1, comma 3 della L.R. 45/89, concerne la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico dei versanti e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce né agli aspetti connessi con la corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

per la pubblica e privata incolumità, di esclusiva competenza dei progettisti, del direttore lavori, dell'impresa realizzatrice e del collaudatore dell'opera stessa.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti.

Dott.ssa Paola Magosso

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005*

Funzionari referenti:

Andrea Berteà
andrea.bertea@regione.piemonte.it
tel. 011 432 5353 - 335 1289593

Dott. Marco Cordola
Tel. 011-4326659
e-mail: marco.cordola@regione.piemonte.it

*vistato/firmato elettronicamente mediante annotazione
formale nel sistema di gestione informatica dei documenti*